



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso l'aula "Giallombardo" sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 16 settembre 2010 a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modifiche. Sono presenti:

### **Presidente**

dott. Antonino ELEFANTE

### **Consiglieri**

dott. Corrado CARNEVALE  
dott. Alessandro DE RENZIS  
dott. Alfredo TERESI  
dott. Antonio MERONE  
dott. Francesco Maria FIORETTI  
dott. Francesco FELICETTI  
dott. Gaetanino ZECCA  
dott. Antonio AGRO'  
dott. Mario FINOCCHIARO  
dott. Claudia SQUASSONI  
dott. Secondo Libero CARMENINI  
dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO  
dott. Umberto GOLDONI  
dott. Luigi PICCIALLI (relatore)  
dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE  
dott. Filiberto PAGANO  
dott. Maria Cristina SIOTTO  
dott. Ruggero GALBIATI

Pronunziando definitivamente sulla richiesta di referendum ai sensi degli artt. 132, comma 2, Cost. e 42, comma 2, L. 25.5.70 n. 352, proposta dalla Provincia di Belluno, rappresentata dal sig. Stefano Ghezze, delegato effettivo, in virtù di delibera del Consiglio Provinciale n. 4 dell'11.1.11 ;

vista la propria ordinanza interlocutoria del 2.3.2011;  
esaminate le memorie illustrative depositate dalla suddetta Provincia e dall'interventore adesivo Comune di Lamon;  
rilevato che la proposta referendaria è finalizzata al distacco della Provincia di Belluno dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione al Trentino – Alto Adige/Sud Tirol, regione quest'ultima compresa tra quelle a statuto speciale, elencate dall'art. 116 comma 1 della Costituzione e costituita, come previsto dal secondo comma dell'articolo medesimo, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna dotata di potestà legislativa a termini degli artt. 11 e 12 dello statuto regionale (L. cost. 26.2.1948 n. 5);  
considerato che la richiesta di aggregazione della provincia di Belluno, che è una realtà territoriale normale priva di qualsiasi potestà legislativa, alla suddetta regione implicherebbe una modificazione non solo dello statuto regionale (in particolare dell'art. 1), adottato con legge costituzionale, ma anche del comma secondo dell'art. 116 citato, che ne ha "costituzionalizzato" la particolare composizione, (due province autonome: Trento e Bolzano): modificazione che richiederebbe, ex art. 138 Cost. (e art. 88 dello statuto regionale), la necessaria adozione di una fonte normativa di pari rango, vale a dire una legge costituzionale, e non semplicemente una "legge della Repubblica", come previsto dal secondo comma dell'art. 132 Cost. (il cui riferimento ad una legge ordinaria risulta inequivoco, in contrapposizione alla precedente previsione, di cui al primo comma, che parla di una "legge costituzionale", per le diverse ipotesi di creazione di nuove regioni o fusione di quelle esistenti);  
considerato che la verifica di ammissibilità della proposta referendaria, devoluta a questo Ufficio Centrale, va condotta alla stregua non solo dell'art. 132 comma 2 cit. e della legge attuativa, ma anche delle altre norme costituzionali, in particolare dell'art. 116, con il quale l'anzidetta disposizione deve essere necessariamente coordinata, trovando così un implicito limite alla sua portata applicativa; con la conseguenza che, risultando impraticabile, nell'attuale assetto normativo – costituzionale, una modificazione territoriale della regione in questione con legge ordinaria, il procedimento delineato dall'art. 132, comma 2, Cost., non potendo approdare alla fase conclusiva tipica prevista dai costituenti, l'adozione di una semplice "legge della Repubblica", dovrebbe arrestarsi alla seconda fase, quella consultiva, che risulterebbe, in definitiva, fine a sé stessa ed inutile, ove si consideri che il legislatore potrebbe comunque, senza la necessità

di una preventiva consultazione referendaria, adottare una legge costituzionale allo scopo in questione;

ritenuto, infine, che il richiamo, contenuto nelle memorie illustrative, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare alla sentenza n. 66 del 2007, non è di utile apporto alla tesi sostenuta, atteso che i principi nella stessa affermati (con riferimento al mero incremento territoriale, mediante aggiunta di un nuovo comune all'unica provincia costituente la Regione Valle d'Aosta), mal si conciliano col caso specifico dove verrebbe ad essere incisa la specifica composizione territoriale e, quindi, il particolarissimo status, di regione "binaria", previsto (anche in attuazione di trattati internazionali) nella stessa Costituzione, per il Trentino - Alto Adige/Sud Tirolo;

ritenuto, conclusivamente e per tutte le suesposte considerazioni, che non può essere dichiarata legittima la richiesta di cui in premessa;

P.Q.M

Dichiara illegittima la richiesta di referendum, come sopra proposta dalla Provincia di Belluno.

Dispone, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L 352/70 che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma in data 31 marzo 2011.

IL PRESIDENTE

*Antonino Ellero*

**Depositato in Segreteria**

oggi 11 aprile 2011

Il Funzionario Giudiziario  
Antonello STONE

*Antonello Stone*